

N. 00846/2009 REG.SEN.

N. 00445/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 445 del 2009, proposto da:

Lacom Srl, Edmondo Lalovich, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandra Marin, Fabio Petracci, con domicilio eletto presso Fabio Petracci Avv. in Trieste, v.le XX Settembre 16;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento- attività imprenditoriale ex d. Lesgl. 81/2008 e

successive modifiche, per aver impiegato personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, a seguito di un verbale di accesso dd. 5.9.2009 n. 022/800..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, rubricato al n. 445/09 la società Lacom S.r.l., gestore dell'azienda commerciale adibita a pubblico esercizio (Bar), corrente in Sgonico (TS), stazione di Prosecco 5/c, in persona del legale rappresentante Sig. Lalovich Edmondo e il Sig. Lalovich Edmondo, quale legale rappresentante della Lancom S.r.l., ha impugnato il provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro di Trieste in data 6.9.2009, recante, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009, la

sospensione dell'attività imprenditoriale per avere il ricorrente impiegato personale – e, segnatamente, il Sig. Sandro Maglione, titolare dell'omonima ditta individuale - non risultante dalla documentazione obbligatoria: ciò a seguito di verbale di accesso del 05.09.2009 n. 022/800 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro di Trieste.

Il costruito attoreo ruota intorno alla affermazione che il rapporto intercorso con il Sig. Sandro Maglione, ricorrendone i presupposti (servizio reso con lavoro e mezzi propri, senza vincolo di subordinazione e con organizzazione e mezzi propri), era sussumibile nel paradigma dell'“appalto di servizi” e non già in quello del lavoro subordinato.

La tesi non ha pregio.

Il contratto stipulato tra il Sig. Maglione e la società Lacom S.r.l. non presenta, infatti, gli elementi tipici dell'appalto di servizi.

Come è noto, l'art. 1655 Cod. Civ. dispone che: “l'appalto è il contratto con quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro”: il contratto di appalto si connota tipicamente per l'organizzazione di mezzi e si differenzia dal contratto d'opera per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa – e non una piccola impresa od addirittura un'impresa individuale, come nel caso di

specie - in cui l'obbligato è preposto, gode di una certa autonomia nell'esecuzione dell'opera e/o servizio e, di conseguenza, è soggetto al rischio economico di impresa; nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore secondo lo schema organizzativo della piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c.

Ora, nel corso della verifica ispettiva, lo stesso Sig. Maglione ha dichiarato: “oggetto del contratto di appalto è la gestione del locale Robadeosmiza. Tale gestione consiste nel somministrare alimenti e bevande. Non avendo personale proprio la mia impresa, è ovvio che nel locale lavoro solo io dal lunedì alla domenica (giovedì è chiuso) dalle 18.00 alle 1.30 (dalla domenica a mercoledì) e dalle 18.00 alle 3.00 il lunedì e il sabato. Preciso che l'attività gestita avviene comunque in nome e per conto della Lacom S.r.l. infatti gli scontrini fiscali sono intestati alla società e non alla mia impresa. Le bevande e i cibi che vengono somministrati sono acquistati dalla Lacom S.r.l. I prodotti per la pulizia del locale sono acquistati dalla Lacom S.r.l. Le pulizie le effettuo io. Quindi l'oggetto del contratto d'appalto consiste nel rendere una prestazione lavorativa nei giorni e negli orari indicati. Vengo pagato sul 20% del fatturato lordo mensile. Preciso che da luglio ad oggi salvo i giorni di chiusura ho sempre lavorato” .

Nel caso di specie nessun rischio è stato assunto dal Sig. Maglione, in quanto i locali, attrezzature e materie prime erano fornite dal committente, che incassava i corrispettivi dell'attività; il compenso

del Sig. Maglione consiste, poi, in una percentuale del fatturato con un minimo garantito; inoltre, la durata del contratto è mensile, rinnovabile tacitamente di mese in mese: durata evidentemente in dissonanza con la messa a disposizione di una struttura organizzata, che postulerebbe ex se tempi molto superiori.

Pertanto, è dato – de plano – trarre la conclusione che il Maglione, del tutto privo di organizzazione tecnica ed economica di natura imprenditoriale, vale a dire di una seppur minima organizzazione d'impresa con riguardo alle attrezzature, al capitale e al personale, nonché di una autonomia imprenditoriale tipica di un appaltatore che agisce in nome e per conto proprio e non del committente, dato che gli incassi avvenivano in nome e per conto di quest'ultimo, forniva una prestazione di mezzi (energie lavorative) e non di risultato: la fattispecie negoziale andrebbe qualificata, dunque, come lavoro parasubordinato o come lavoro subordinato.

In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio, sussistendone le giuste ragioni, possono venire compensate nella loro integralità.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO